



Regione Piemonte

COMUNE DI TROFARELLO

Città Metropolitana di Torino

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO - Lotto 4.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

C.I.G. Z911EBE272 - C.U.P. I91B17000080004

ALLEGATO

C

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO**

Progettista:
PEDRINOLA Fabio
C.F.: PDR FBA 62R17 L219W

Proprietà:
COMUNE DI TROFARELLO
Piazza I Maggio n. 11, 10028 – Trofarello (TO)

Il R.U.P.: Arch. Francesca DIBITONTO

Data: 2 Novembre 2017

Rif: 2017\COMUNE DI TROFARELLO

**STUDIO
PIESSEGI**
INGEGNERI ED ARCHITETTI ASSOCIATI
sito web: www.studiopiessegi.it

Sede legale ed operativa:
P.zza G. Marconi n. 47
10048 – VINOVO (TO)
Tel / Fax 011.96.23.775
e-mail: info@studiopiessegi.it
P.IVA: 08876240014

Sede operativa c/o studio EULA:
Via Martiri della Libertà n. 6
12089 – Villanova Mondovì (CN)
Tel. 0174.698.402
e-mail: info@studioeula.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

Art.1. PREMESSA

Nel seguito, si farà riferimento a:

1. **Codice dei contratti pubblici:** D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
2. **D.P.R. n. 207 del 2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
3. **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per quanto vigente;
4. **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
5. **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
6. **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva, previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
7. **Attestazione SOA:** documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento così individuato:

Ampliamento e sistemazione del cimitero capoluogo di Trofarello – Lotto 4.2

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 3. OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO

Le opere principali comprese nell'appalto sono le seguenti:

- scavi e rinterrì;
- opere strutturali in CLS: fondazioni, setti verticali e solettine orizzontali;
- murature;
- intonaci;
- tinteggiature e verniciature;
- massetti e sottofondi;
- rivestimenti – opere in pietra;
- opere da lattoniere;
- scarichi e canalizzazione acque meteoriche;
- finiture in genere.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

A) L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a)	Importo soggetto a ribasso	€ 59.547,98
b)	Incidenza della manodopera (v. all. G)	€ 44.848,82
a + b	Importo così come determinato da computo metrico estimativo (v. all. F)	€ 104.396,80
c)	Oneri della sicurezza previsti dal PSC	€ 13.286,23
a + b + c	IMPORTO TOTALE	€ 117.683,23

Art. 5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del *Codice dei contratti*, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010; il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato all'importo soggetto al ribasso stesso.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 comma c.1 del *Codice dei contratti*.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

- ai lavori posti a base d'asta in seguito alla contabilizzazione a corpo;
- agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e i loro prezzi unitari anch'essi determinati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 6. CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla **categoria di opere generali OG-1 livello I**. La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, non in contrasto col presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli seguenti;
- l'offerta presentate in sede di gara;

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 149 del *Codice dei contratti*;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11.1 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Le garanzie per la partecipazione alla procedura sono quelle previste dall'articolo 93 del D.lgs. n.50 del 2016, in particolare l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante, eventualmente e qualora venga richiesto dall'Amministrazione Comunale, procederà in via d'urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'arti-

colo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 53/2010 e dell'Art. 11, comma 9 del D.lgs. 163/06 e s.m.i;

Art. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 70** (settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dal verbale della consegna in via d'urgenza.

L'impresa dovrà obbligatoriamente organizzare il cantiere con l'impiego di più squadre contemporanee, oltre che anche mediante l'utilizzazione di doppio turno lavorativo da concertarsi con la Direzione Lavori al fine di rispettare tassativamente i tempi concessi.

Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine.

Si applica, inoltre, l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 14. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149, comma 2 del *Codice dei contratti*; per le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.

Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Art. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore potrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approva-

to dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause previste dai commi 1 e 2 di cui sopra non possono essere invocate per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 18. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all'art. 2 comma 1 del presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 19. ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50 del 2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Data la durata dei lavori l'erogazione dell'anticipazione non è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti, e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 40.000,00 (Euro QUARANTAMILA/00)**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo.

In deroga alla previsione di cui sopra, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC dell'appaltatore e, tramite questi, degli eventuali subappaltatori, in corso di validità;
- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile;
- qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori viene redatto entro novanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 21. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del *Codice dei contratti* e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 22. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 3, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui alla lettera di invito.

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4 e 5, del *Codice dei contratti*. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 23. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 24. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 comma 14 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 25. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- il proprio DURC, in corso di validità;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- il piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 26. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 27. PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 28. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Art. 29. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art.30. SUBAPPALTO

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 105 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 31. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a

proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- a) alla trasmissione alla Stazione appaltante del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Art. 33. ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del *Codice dei contratti*, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 75 e 6, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del *Codice dei contratti*, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 comma 2 del Codice dei contratti.

Art. 34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 35. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18 – comma 1 – lettera u), 20 – comma 3 e 26 – comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5 – comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell'opera intera comprese le aree a verde; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 37. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 38. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte

le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato,
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,

- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Art. 39. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato, non si presenti;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.

Art. 40. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

È altresì a carico ed a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione in considerazione che sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il "Regolamento recante la disciplina semplificata dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" adottato con il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Il regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 8 del D.L. 133/2014 ed entrato in vigore il 22 agosto 2017, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento diventa efficace l'abrogazione del D.M. Ambiente 161/2012 che fino ad ora è stata la norma di riferimento per la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo.

Art. 41. CUSTODIA DEL CANTIERE

È posta a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 42. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, di adeguate dimensioni, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 43. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Art. 44. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli sopraccitati, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli sopraccitati, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi di cui sopra, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 la violazione delle prescrizioni di cui in precedenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 45. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente appalto è regolato dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/16 e s.m.i.) e relativo Regolamento e per quanto attinente nel rispetto delle seguenti ultime norme :

- Legge n. 106 del 12/07/2011 "Legge sviluppo";
- Legge n. 180 del 11/11/11 "Statuto delle imprese";
- Legge n. 183 del 12/11/11 "Legge Salva Italia";
- Legge n. 03 del 27/01/12 "Legge antiusura";
- D.L. n. 05 del 09/02/2012 "Semplifica Italia"

CAPO II

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 46. NORMA GENERALE

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi.

Art. 47. SCAVI IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Nel caso di scavi eseguiti oltre le dimensioni indicate, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per il maggior lavoro effettuato e dovrà, a sua cura e spese, rimettere in sito le materie scavate in eccesso.

I materiali provenienti dagli scavi, se riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori, potranno essere utilizzati per quelle categorie di lavoro per le quali è possibile l'impiego dei materiali provenienti dagli scavi, è a carico dell'appaltatore, nel caso che l'elenco dei prezzi ne disponga diversamente, l'onere per il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico delle materie scavate fino alla scarica procurata a cura e spese dell'appaltatore senza limiti di distanza.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- a) il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione;
- b) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione delle opere strutturali per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale;
- c) gli scavi a sezione obbligata, occorrenti per la costruzione di opere di sottosuolo, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base indicata dai disegni o dalla D.L. per la sua profondità;

Art. 48. RINTERRI

Sono compresi nella valutazione degli scavi, di cui al punto precedente, i rinterri di quelle parti non altrimenti occupate da materiali diversi da quelli dello scavo e previsti dal progetto.

Art. 49. CONGLOMERATI E CALCESTRUZZI

I conglomerati cementizi semplici od armati per fondazioni, murature, solette, travi, cordoli, volte, ecc., saranno in genere valutati in base alle dimensioni prescritte dalle tavole progettuali o dalle indicazioni della D.L., con le unità di misura indicate dalle relative voci dell'elenco Prezzi Unitari.

Art. 50. MURATURE

Le murature si computano in base a misure prese sul "vivo" dei muri, esclusi gli intonaci, con detrazione dei vuoti di luce superiore a mq 1,00 e di vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.; per detta lavorazione si procede misurando la superficie realizzata.

Art. 51. ISOLAMENTI

I materiali isolanti o di alleggerimento di pareti in cls, da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su piani verticali, orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, si computano misurando la superficie effettivamente coibentata o alleggerita.

Art. 52. COPERTURA – TETTO

Le coperture si computano in base alla effettiva superficie delle falde estese fino all'estremo del tetto, con deduzione di vani superiori ad 1 mq.

Nel prezzo del tetto si intende compresa la fornitura e posa di tutti i materiali accessori, compresi gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa, per dare l'opera finita a regola d'arte ad esclusione della faldalaria, la cui fornitura e posa verrà compensata a parte.

Art. 53. INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoti per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate..

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq., valutando a parte la riquadratura.

Gli intonaci eseguiti su tramezzi in foglio o ad una testa di spessore inferiore a cm 15, saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza dei spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 54. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le opere di tinteggiatura e verniciatura, compresa idonea preparazione delle superfici, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio e/o tra battelli a norma, anche esterni mobili o fissi, sono computate nei seguenti modi:

- **tinteggiature** di pareti o soffitti, sia esterni che interni, per le pareti di spessore inferiore a cm 15 si computa lo sviluppo della superficie effettiva tinteggiata, al netto cioè di tutte le aperture esistenti e con l'aggiunta delle relative riquadrature;
- per le pareti di spessore superiore a cm 15 il computo avverrà a vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani di superficie uguale o inferiore a 4 mq,
- **coloritura o verniciatura** di infissi, ringhiere e simili è computata nei seguenti modi:
 - per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, è computata due volte l'intera superficie, misurata in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si tiene conto nella misurazione.

Art. 55. MASSETTI E SOTTOFONDI

Da realizzare per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, si computano sulle superfici effettivamente realizzate.

Art. 56. RIVESTIMENTI

I rivestimenti in marmo verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire; nel prezzo a metro quadrato sono compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opere di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm3) e pulizia finale.

Art. 57. OPERE IN PIETRA

I prezzi per la fornitura, recupero e posa in opera delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici dei materiali in opera.

Il prezzo comprende gli oneri per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Art. 58. OPERE DA LATTONIERE E DA FABBRO

Lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio e di altri metalli o materiali in polivinile (tipo pesante), delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomature, taglio, sfrido, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma, escluse le sole opere murarie. Tali elementi tipo condotti, pluviali e canali di gronda, converse, compluvi e scossaline in genere verranno valutate, se non diversamente indicato dai prezzi di Elenco, a metro lineare misurando la lunghezza delle tubazioni stesse posate in opera sull'asse senza tener conto delle parti sovrapposte e delle giunzioni.

Art. 59. SCARICHI E FOGNATURE

Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo stoffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Sono esclusi gli scavi ed i rinterrati, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Tutte le

tubazioni necessarie si computano secondo il loro sviluppo lineare, mentre pozzetti, caditoie e altri manufatti, per ciascun elemento.

Art. 60. OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La loro formazione viene così computata:

- **preparazione del piano di posa dei rilevati:** si procede rilevando la superficie lavorata;
- **fornitura di materiale per la formazione di rilevato stradale:** viene valutato misurando il volume di materiale in opera compattato;
- **formazione di rilevato stradale:** si procede rilevando il volume in opera compattato del rilevato;
- **rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate:** si procede rilevando la superficie lavorata.

CAPO III

QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 61. QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti della migliore qualità, idonei all'impiego per cui sono stati destinati, presentino caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi, dai Regolamenti Ufficiali vigenti, dalle "Norme Unificate Nazionali" o, in mancanza, dalle Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle norme di cui all'Allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, essere certificati e rispettare i limiti di emissione esposti nella tabella del par. 2.3.5.5 del decreto sopracitato.

Tutti i materiali dovranno essere in ogni caso sottoposti prima del loro impiego, all'esame della D.L., affinché siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili; l'accettazione dei materiali, comunque non esonererà l'impresa dalle responsabilità che le competono per il buon esito della costruzione.

Il personale della D.L. è autorizzato ad introdursi in qualsiasi momento nel cantiere per effettuare gli opportuni accertamenti, ispezioni, prove, analisi e controlli.

Qualora la D.L. a suo esclusivo giudizio, rifiutasse il consenso all'impiego di una qualsiasi partita di materiale già approvvigionato, l'Impresa dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra partita di gradimento della D.L. nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese o indennizzi.

Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura, la Ditta Appaltatrice dovrà tempestivamente, sulla base delle indicazioni del presente Capitolato, dei disegni della D.L., procurare adeguati campioni che dovranno anch'essi essere sottoposti alla D.L. per l'approvazione; i campioni approvati resteranno depositati in cantiere e saranno usati come termine di confronto; la D.L. rifiuterà le partite di materiale che dovessero eventualmente differire dai campioni approvati e depositati.

Inoltre l'Impresa dovrà attenersi alle ulteriori e specifiche indicazioni in ordine all'accettazione, qualità ed impiego di determinati materiali e lavorazioni prescritte nei successivi articoli del presente Capitolato.

CAPO IV

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62. TRACCIAMENTI

I) Descrizione delle lavorazioni

La Ditta Appaltatrice, sulla base delle prescrizioni di progetto e delle indicazioni della D.L., deve provvedere, sotto la propria responsabilità, a tracciare i limiti delle diverse aree di intervento e riprodurre, con esattezza, le configurazioni geometriche caratterizzanti le pavimentazioni stradali mediante precise misurazioni da ottenere con idonea strumentazione.

Art. 63. MOVIMENTI DI TERRA

I) Descrizione delle lavorazioni

Sono previsti i seguenti lavori:

- scavo generale di sbancamento, compreso lo scotico dello strato superficiale, con l'asportazione di cespugli e sterpaglie, per la sistemazione dell'area di ampliamento generale e di cantiere e per la sistemazione;
- scavo di sbancamento a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione dei padiglioni loculi sino alla quota di circa -1,00 m dal piano di campagna attuale;
- scavo a sezione obbligata, fino a 100/150 cm di profondità rispetto al piano di sbancamento, per la realizzazione del muro di sostegno;
- scavo a sezione obbligata per tratto fognatura g-l e fosso di raccolta acque meteoriche dell'area di ampliamento generale.

II) Materiali e note tecniche

- Nello scavo generale di sbancamento eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi consistenza, sia asciutto che bagnato, sono compresi il trasporto a discarica a qualunque distanza del materiale eccedente il rinterro, lo smaltimento del materiale di risulta, gli eventuali paleggiamenti e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie a qualunque numero e dimensione, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro onere;
- Nello scavo generale di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature; il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area di cantiere; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali sbadacchiature, per scavi ad una profondità inferiore a 1,50;
- Nello scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, è compreso il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento;
- Nello scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazioni, in terreni sciolti o compatti, eseguito con idonei mezzi meccanici, è compreso l'intervento manuale ove occorra, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm;
- Nei lavori elencati si intende compreso l'onere per la movimentazione del materiale scavato, con qualsiasi mezzo, anche a spalla, a deposito o al sito di carico sui mezzi, nonché tutti i trasporti verticali che si rendessero necessari;
- Gli scavi, per qualsiasi lavoro, devono essere eseguiti secondo i disegni di progetto;

- Nell'esecuzione degli scavi occorre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, realizzando, in base alla natura del terreno, le pareti del fronte di scavo con inclinazione e tracciato adeguato, prendendo tutte le precauzioni necessarie quando si opera nelle vicinanze di fabbricati e predisponendo cabalette per l'allontanamento delle acque superficiali;
- Qualora le macerie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterrati, esse devono essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.
- Come richiamato dal par. 2.5.5 dell'allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in opere a verde.

Art. 64. RINTERRI E RILEVATI

I) Descrizione delle lavorazioni

- rinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, come richiamato dal par. 2.5.5 dell'allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, in particolare è da realizzare il rinterro dello scavo di fondazione del muro di sostegno;
- eseguito con mezzo meccanico.

II) Materiali e note tecniche

- insieme di opere che comportano spostamenti di materiale in genere, tese a colmare depressioni del terreno o a rialzarne il livello, eseguite con mezzi meccanici o a mano;
- eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione e strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi;
- prima di procedere alla costruzione del rilevato, occorre asportare dal piano campagna il terreno vegetale per una profondità da 30 a 50 cm, ed assicurarsi che il terreno sottostante al piano di posa sia idoneo a sopportare il peso dell'opera senza che si verifichino cedimenti. A questo scopo il piano di posa del rilevato deve essere accuratamente costipato mediante compattazione con rulli idonei: Quando invece il piano di posa del rilevato non ha buone caratteristiche di portanza, occorre asportare lo strato di terreno non idoneo e sostituirlo con altro di idonee qualità e, se necessario, realizzare opere di drenaggio;
- il grado di addensamento da conferire al rilevato dipende dalla profondità dello strato rispetto al piano di posa della sovrastruttura;
- è obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

Art. 65. TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE

I) Descrizione delle lavorazioni

Le materie ed i manufatti provenienti dagli scavi, da eventuali demolizioni, non ritenute dalla D.L. utilizzabili per successivi impieghi, dovranno essere trasportate alle pubbliche discariche autorizzate.

Art. 66. OPERE IN CLS E CEMENTO ARMATO

I) Descrizione delle lavorazioni

I padiglioni dei loculi e il muro di sostegno, saranno realizzati in cemento armato. La sottofondazione a supporto della platea e quella a supporto del muro di recinzione saranno realizzati in cls.

II) Materiali

- per la sottofondazione cls magro;
- conglomerato cementizio corrispondente alla classe Rck 300 daN/cm². (25/30 N/mm²);

- barre in acciaio per armatura e rete elettrosaldata di barre di acciaio classe B450C.
- i calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti), come richiamato dal par. 2.4.2.1 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017.

III) Prescrizioni tecniche

- le opere dovranno essere eseguite nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni ed i dimensionamenti riportati sulle tavole cartografiche di progetto fornite dalla D.L. e nell'osservanza delle vigenti norme di legge;
- non sono accettate superfici disomogenee o con accentuate scabrezze.

Art. 67. CASSEFORME LOCULI

I) Descrizione delle lavorazioni

Per la realizzazione dei loculi è previsto l'utilizzo di casseforme in poliuretano espanso riutilizzabili, con l'impiego di un sacco in polietilene per ogni getto.

II) Materiali

- casseforme poliuretano espanso;
- sacchi in polietilene.

III) Prescrizioni tecniche

- i loculi dovranno essere conformi alle vigenti normative, in particolare al D.P.G.R. del 08/08/2012 n. 7/R, dovranno avere opportuna pendenza verso il fondo dei loculi, in modo da contenere un volume di liquido pari a 50 litri.

Art. 68. MURATURE

I) Descrizione delle lavorazioni

È da realizzare in muratura il tamponamento di facciata dei padiglioni loculi.

II) Materiali

- mattoni semipieni dello spessore di cm 12;
- malta di calce.
- come richiamato dal par. 2.4.1.2.2 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017, i laterizi usati devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto.

III) Prescrizioni tecniche

- nelle costruzioni delle murature deve essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli e quant'altro necessario per il passaggio delle canalizzazioni verticali, per la posa di pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature.
- la costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse.
- i mattoni, prima del loro impiego, devono essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi devono mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; sono posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca intorno e riempia tutte le commessure.

Art. 69. ISOLAMENTI

I) Descrizione delle lavorazioni

Da utilizzare per l'alleggerimento delle pareti in cls, dei padiglioni dei loculi cinerari.

II) Materiali

Polistirolo espanso densità 30kg/mc, il pannello deve contenere dal 10% al 60% quantità minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre-consumo, in funzione della tecnologia adottata per la produzione, come prescritto dal par. 2.4.2.8. dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017.

III) Prescrizioni tecniche

- da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma. Anche esterni, mobili o fissi;
- i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, e rispettare i requisiti normativi vigenti in materia.

Art. 70. COPERTURA - TETTO

I) Descrizione delle lavorazioni

Da realizzare all'ultimo solaio piano del padiglione cinerario e sulle tombe di famiglia esistenti del campo IV, con funzione di tenuta dell'acqua, di tipo piano.

II) Materiali

Copertura in guaina bituminosa elastoplastomerica tipo DERBIGUM NT, il cui contenuto di materia prima riciclata o recuperata sia pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati, come richiamato dal par. 2.4.2.5 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017

Art. 71. INTONACI

I) Descrizione delle lavorazioni

Sono da intonacare tutte le spallette e le solettine dei loculi; e le pareti interne delle quinte murarie.

II) Materiali

È prevista la posa in opera di intonaci tipo terranova, (dal nome con cui fu lanciato commercialmente questo tipo di intonaco), o simili. Sono intonaci speciali che possono venir annoverati tra i rivestimenti per le loro caratteristiche fisiche, chimiche di durezza e impermeabilità. Polvere di marmo, pigmenti coloranti, cemento bianco e resine vengono impastate e applicate a spatola o spruzzo. Sono intonaci duri, impermeabili.

III) Note tecniche

- l'esecuzione degli intonaci dovrà essere effettuata non prima che il piano previsto per la loro posa sia convenientemente pronto. L'esecuzione sarà sempre preceduta da una accurata preparazione delle superfici;
- le strutture dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta e poi abbondantemente bagnate;
- non dovrà mai procedersi all'esecuzione di intonaci in condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento alla temperatura;
- l'intonaco non dovrà mai presentare superfici con peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e dovranno essere perfettamente piani;
- gli spigoli dovranno essere ad angolo vivo e perfettamente dritti.

Art. 72. MASSETTI E SOTTOFONDI

I) Descrizione delle lavorazioni

Formazione di sottofondo e massetto per l'area in ampliamento, posa di pavimentazione per esterno e formazione di sottofondo per il padiglione cinerario.

II) Materiali

- per i sottofondi dei vialetti e dei padiglioni loculi, provvista e stesura di misto granulare anidro per fondazioni stradali conforme alle prescrizioni della normativa vigente, composto di grossa sabbia e ciotoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrosi ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti, eseguita a macchina, per uno spessore compreso o pari a cm 30;
- per il massetto dei vialetti, provvista e posa di calcestruzzo per uso non strutturale, confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.

III) Prescrizioni tecniche

- il sottofondo e/o massetto deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, steso, battuto, spianato e lisciato fino a renderlo perfettamente planare, strutturalmente omogeneo e solido, nello spessore opportuno, ed essere reso in opera finito e costipato in modo adeguato a sopportare le sovrastrutture, funzionante e pronto per ricevere la posa della pavimentazione;
- la realizzazione deve essere particolarmente curata al fine di eliminare le camere d'aria, sacche o bolle che potrebbero venirsi a creare; deve inoltre ricoprire tubazioni e canali correnti sugli orizzontamenti;
- il sottofondo e/o massetto deve avere una stagionatura minima di 28 giorni, eventualmente riducibili o aumentabile se, a giudizio della D.L. il conglomerato si presenterà completamente asciutto e privo di umidità (riscontrabile anche con specifiche prove tecniche);
- nella realizzazione di massetti di superfici superiore ai 50 mq devono essere previsti dei giunti di dilatazione che dovranno essere realizzati mediante la posa di guarnizioni di resina poliuretanica o del silicone;
- qualora si dovesse interrompere il getto dei suddetti massetti da un giorno all'altro, il taglio di giunzioni dovrà essere verticale, netto e non inclinato, con rete metallica pesante, per evitare sollevamenti sul giunto in caso di espansione del massetto;
- le ghiaie saranno costituite da elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, con l'esclusione di quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o facilmente sfaldabili o gelive o rivestite di incrostazioni;
- il pietrischetto stabilizzato a spigolo vivo dovrà provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, di alta resistenza alla compressione, all'urto all'abrasione, al gelo; dovrà essere esente da materie terrose e comunque da materie eterogenee.

Art. 73. RIVESTIMENTI – OPERE IN MARMO

I) Descrizione delle lavorazioni

Le quinte murarie del padiglione cinerario e le lapidi sono previsti con finitura superficiale esterna, avente funzione di protezione e/o decorazione, in marmo.

II) Materiali

Le quinte murarie del padiglione cinerario e le lapidi sono previsti in pietra di marmo di Travertino romano classico colore chiaro, spessore 20 mm, con finitura superficiale levigata, con dimensioni variabili, come evidenziato nell'elaborato grafico (TAV. 05), allegato al presente progetto esecutivo. Come richiamato dal par. 2.4.2.9 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017, tale materiale deve essere conforme ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2009/607/CE 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni.

III) Prescrizioni tecniche

- nell'esecuzione dei rivestimenti si procede alla posa su idonea superficie (già predisposta), avendo particolare cura per l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali;
- in caso di posa mediante collanti, gli stessi devono rispondere ai requisiti ad alle specifiche della norma UNI EN 12004; durante la loro stesa si deve curare la uniforme e corretta distribuzione degli

- stessi in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza che può provocare il distacco del rivestimento;
- la Direzione dei Lavori richiede, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere, nonché alla fornitura del materiale, prima della posa in opera del materiale per il rivestimento e dell'esecuzione del lavoro, la campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

Art. 74. OPERE DA LATTONIERE

I) Descrizione delle lavorazioni

È prevista la realizzazione di tubi pluviali in polivinile (tipo pesante) di copertine coprimuro, compreso ogni accessorio necessario, in lamiera di ferro zincato elettrocolore, così come definito dal progetto esecutivo.

II) Materiali

- tutti i metalli da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ottimamente lavorati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la durata;
- le lattonerie in lamiera di ferro zincato colore testa di moro saranno di spessore minimo pari a 6/10 mm.

III) Prescrizioni tecniche

- i manufatti in lamiera di ferro zincato dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura;
- devono essere realizzate in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; si deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, in ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;
- detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere;
- il collocamento in opera comprenderà ogni occorrente compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, la piegatura, la siliconatura, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant'altro occorra per dare l'opera finita;
- i pluviali in PVC, saranno interni alle murature di testata dei padiglioni loculi, con diametro non inferiore a mm. 100 e saranno fissati alla muratura con opportuni bracciali snodati muniti di occorrenti collari. L'interasse di questi non dovrà superare i 150 cm.

Art. 75. OPERE DA FABBRO

I) Descrizione delle lavorazioni

È prevista la realizzazione di un cancello battente a due ante.

II) Materiali

- realizzato con profili tubolari a sezioni e spessori variabili, proporzionati alla dimensione del cancello, completo di serratura, battuta a terra, cerniere registrabili;
- realizzato in acciaio S 235 (secondo UNI EN 10025);
- rivestimento eseguito mediante zincatura a caldo UNI EN ISO 1461;
- per gli usi strutturali, come prescritto dal par. 2.4.2.4 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017, deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
 - Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
 - Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Art. 76. SCARICHI E FOGNATURE

I) Descrizione delle lavorazioni

Provvista e posa in opera di impianto di scarico delle acque meteoriche (acque bianche), intesa quale insieme di condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono e raccolgono l'acqua alla fogna pubblica o ad altro recapito autorizzato.

II) Materiali

- tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, con giunti a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, del diametro esterno di cm 25 e di cm 31,5;
- pozzetti per ispezione fognatura bianca in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4, dimensioni interne cm 50x50x50 diametro 40 cm e relative prolunghe;
- chiusini completi in PVC dimensioni cm 55x55;
- pozzetto per raccolta acque cinerario in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3, dimensioni interne cm 30x30x30 diametro 20 cm e relative prolunghe;
- chiusini completi in PVC dimensioni cm 30x30;
- pozzetti per smaltimento acque piovane campo VI in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10, dimensioni interne cm 120x120x100 diametro 100 e relative prolunghe;
- chiusini in cls dimensioni diam. 100.

III) Prescrizioni tecniche

L'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione pulizia; le tubazioni orizzontali e verticali ed i loro raccordi devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto; i cambi di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento (curve aperte); gli eventuali punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale e comunque non inferiore a 100 mm; si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazione, in relazione al materiale costituente ad alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente; le tubazioni interrate devono essere posate sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare i tubi, anche con costituzione di un idoneo fondo di posa. Compreso il carico e lo scarico a piè d'opera delle tubazioni e la loro discesa nella trincea e ogni altro lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Art. 77. FINITURE STRADALI

I) Descrizione delle lavorazioni

- fornitura e posa di elementi di calcestruzzo prefabbricato, cordoli, ecc., murati con malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti, per la delimitazione delle aiuole e per la sistemazione della zona a verde in progetto come evidenziato negli elaborati grafici;
- fornitura e posa di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto per la raccolta acqua stradale.

II) Materiali

- cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'BK 350 kg/cm² e cemento tipo 425, con superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale ,spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette, spessore minimo 6 cm, atti a delimitare viali, marciapiedi e/o aiuole;
- canali grigliati carrabili in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane stradali.

III) Prescrizioni tecniche

- la posa degli elementi prefabbricati deve avvenire, previo opportuno scavo, su un letto di calcestruzzo di almeno 10/15 cm, e della larghezza di 35 cm, secondo le quote stabilite dalla direzione lavori;
- gli elementi devono essere opportunamente rinfiancati di calcestruzzo ed i giunti sigillati con malta fina di cemento;
- è compresa nella lavorazione il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate, l'accatastamento e le garanzie contro le rotture.

Art. 78. OPERE DI FINITURA

I) Descrizione delle lavorazioni

- come prescritto dalla normativa il loculo dovrà essere sigillato con lastra prefabbricata in conglomerato cementizio armato. Suddetta lastra dovrà essere fornita e posata all'interno del loculo per poter essere successivamente utilizzata;
- a chiusura dei loculi è prevista la fornitura e posa in opera di lapidi in marmo Travertino romano classico dello spessore di cm 2 con finitura levigata;
- le lapidi saranno messe in opera utilizzando staffe reggistaffe in bronzo della tipologia simile a quella indicata nel progetto esecutivo;
- qualunque operazione di verniciatura e tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente preparazione della superficie per assicurare una perfetta riuscita del lavoro.

II) Materiali

Marmo Travertino romano classico con finitura levigata, spessore pari 2 cm;

III) Note tecniche

- la scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della direzione dei lavori, che potrà comunque cambiare le indicazioni del progetto esecutivo.
- l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire opportune campionature per la scelta/conferma delle tinte.

Art. 79. SISTEMAZIONE A VERDE


Ai sensi del par. 2.2.2 dell'Allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, per la sistemazione delle aree verdi devono essere utilizzate essenze arboree autoctone dal basso potere allergenico, come la *Forsythia x intermedia* (Forsizia). Per l'irrigazione di tali aree, ai fini di minimizzare i consumi idrici ed energetici, come previsto da par. 2.2.8.3 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017, deve essere previsto un impianto di irrigazione a goccia automatico utilizzando le acque provenienti dalle superfici scolanti non soggette ad inquinamento (camminamenti) convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e successivamente in vasche di raccolta.

Art. 80. ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

I) Descrizione delle lavorazioni

- l'appalto è comprensivo di tutte le assistenze necessarie (murarie, di carico e scarico, trasporto, ponteggi, opere di protezione, ecc.) per l'installazione di tutti i manufatti (edili ed impianti tecnologici) a corredo dei loculi (lumini votivi).

Art. 81. SCHEMA DI CONTRATTO



REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Trofarello

(Città Metropolitana di Torino)

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.91 LOCULI CIMITERIALI PER LA CONSERVAZIONE DELLE CENERI E DEI TRATTI FOGNARI A SERVIZIO DEI REALIZZANDI LOCULI; PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA ZONA DI FUTURO AMPLIAMENTO; REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO IN CORRISPONDENZA DEL CONFINE TRA CAMPO IV E V; REALIZZAZIONE DI CANCELLO PER NUOVO ACCESSO; IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CAMPO IV NEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO.

Codice identificativo gara (CIG): Z911EBE272

Codice Unico Progetto (CUP): I91B17000080004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria, avanti a me MATINA Dr. Emanuele, Segretario Generale del Comune di Trofarello, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:----- La Sig.ra Pagliuca Simona, nata a Torino, il 12/10/1969, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trofarello, C.F. e P.Iva 01733310013, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Sindaco n. 5 del 30/05/2012;-----

- Il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in via _____, n. _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, C.F. e P.Iva _____, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Comunale sono personalmente certo.--

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____, in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto citati, redatto dal _____, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a € _____;-----

- che, in seguito all'espletamento di apposita _____, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _____, si aggiudicavano definitivamente i lavori all' _____ con sede legale in _____ - Via _____ n. _____, per l'importo contrattuale netto di euro _____ - pari all'importo a base

d'asta di euro _____ detratti euro _____ (ribasso del _____%) e sommati a euro _____ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre I.V.A., per un totale di euro _____;-----

- che l'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del codice dei contratti, mediante polizza n. _____ stipulata in data _____ tramite la Compagnia Assicurativa _____-----

- che l'impresa appaltatrice ha prestato la garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione, di cui all'art. 103 del codice dei contratti, mediante polizza n. _____ stipulata in data _____ tramite la Compagnia Assicurativa _____-----

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;-----

- che, con verbale sottoscritto in data _____, il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.-----

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:-----

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2. Il Comune di Trofarello, come sopra rappresentato, conferisce all' _____ l'appalto per l'esecuzione dei lavori di **"costruzione di n.91 loculi cimiteriali per la conservazione delle ceneri e dei tratti fognari a servizio dei realizzandi loculi; pulizia e sistemazione della zona di futuro ampliamento, con raccolta delle acque piovane ed allacciamento fognario alla rete esistente; realizzazione del muro di sostegno in corrispondenza del confine tra campo iv e v; realizzazione di cancello per nuovo accesso; impermeabilizzazione delle tombe di famiglia nel campo iv nel cimitero comunale capoluogo"**.

3. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro _____ - (compresi euro _____ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.-----

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice dei contratti, per il presente contratto non è ammessa la revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo.-----

5. I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 106 del codice dei contratti-----

6. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati, ma depositati presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Trofarello:--

a) il capitolato generale; b) gli elaborati grafici progettuali; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) il piano di sicurezza; e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia. Risulta invece materialmente allegato al presente contratto il Capitolato speciale d'appalto-----

7. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato generale d'appalto e nel capitolato speciale di appalto.-----

8. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, facendo espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.-

9. Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.-----

10. I lavori dovranno essere ultimati, salvo la concessione di proroghe di legge, nel termine di 70 (settanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale che non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.-----

La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.-----

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.-----

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.-----

I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.-----

11. Il capitolato speciale di appalto disciplina altresì: **a)** i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; **b)** i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; **c)** le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; **d)** i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.-----

12. Per il presente appalto non verrà corrisposto alcun "premio di accelerazione" per un eventuale anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente.-----

13. I pagamenti in acconto sul corrispettivo d'appalto saranno erogati all'appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, nei termini o nelle rate stabiliti dall'art. 19 del capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.-----

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.-----

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.-----

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori secondo le vigenti norme di legge.-----

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.-----

In ottemperanza all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, successivamente alla comunicazione della ditta _____, si riportano i conti correnti dedicati sui quali verranno accreditate le somme relative al seguente appalto:-----

Si riportano inoltre i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti correnti sopra esposti:-----

- Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ codice fiscale _____, in qualità di Amministratore Delegato della ditta _____;-----

- Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione della ditta _____;-----

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario.-----

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

14. L'impresa appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme in materia di sicurezza del cantiere, ed in particolare:-----

- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;-----

- il titolo V del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.-----

L'impresa si obbliga altresì, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. -----

15. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.-----

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.-----

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).-----

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.-----

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.-

16. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.-----

17. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 109 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.-----

18. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la casa comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.-----

19. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.-----

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.-----

20. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono comunque disciplinate dalle disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.-----, la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è sti-

pulato. E' esclusa la competenza arbitrale.-----

21. L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso, con la sottoscrizione del presente contratto, all'applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali al fine dell'esecuzione del presente contratto.-----

22. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 05.10.2010, n. 207, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, è l'arch. Francesca DIBITONTO -----

23. La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005.-----

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata con gli obblighi connessi alla formazione e conservazione del repertorio, il presente atto viene numerato seguendo la numerazione dell'attuale registro, in formato cartaceo, dell'ufficiale rogante.-----

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica, sarà conservato su specifico software dell'Ente, in linea con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i., compatibilmente con le dotazioni informatiche e tecniche dell'Ente.-----

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con forma digitale.-----

Il presente atto viene infine sottoscritto da me Ufficiale Rogante con firma digitale.-----In relazione alle firme digitali vengono accertate autenticità e validità, a mezzo report rilasciato dal software di gestione delle stesse.-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pagliuca Arch.Simona

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Matina Dr. Emanuele